

Protocollo facoltativo concernente la composizione obbligatoria delle controversie

Conclusa a Ginevra il 29 aprile 1958

Approvato dall'Assemblea federale il 14 dicembre 1965¹

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1966

Entrato in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1966

(Stato 28 novembre 2024)

Gli Stati partecipanti al presente protocollo come anche a qualsiasi delle convenzioni sul diritto marittimo adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite, tenutasi a Ginevra dal 24 febbraio al 27 aprile 1958,

desiderosi di adire la Corte internazionale di giustizia per comporre tutte le controversie circa l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni del 29 aprile 1958² sul diritto marittimo, nei casi in cui dette convenzioni non prevedano un'altra procedura oppure le Parti non si sono accordate su di essa entro un termine ragionevole, hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni sul diritto marittimo competono obbligatoriamente alla Corte internazionale di giustizia (di seguito «Corte») che può essere adita, a richiesta, da qualsiasi Parte interessata che abbia aderito al presente protocollo.

Art. II

La competenza concerne, segnatamente, le singole disposizioni delle sopraccitate convenzioni, eccettuati gli articoli da 4 a 8 della convenzione concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche nell'alto mare³, ai quali si applicano gli articoli da 9 a 12 della stessa convenzione.

Art. III

Le parti possono convenire, entro due mesi da quando una Parte ha notificato all'altra l'esistenza, secondo lei, d'una controversia, di adire un tribunale arbitrale invece che la Corte. Disatteso il termine, ciascuna Parte che abbia aderito al presente protocollo, può su domanda, adire la Corte.

RU 1966 1024; FF 1965 II 43

¹ Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF del 14 dic. 1965 (RU 1966 991).

² RS 0.747.305.11, 0.747.305.12, 0.747.305.13, 0.923.05

³ RS 0.923.05

Art. IV

1. Le Parti che hanno aderito al presente protocollo possono inoltre convenire, pure entro due mesi, di adottare una procedura di conciliazione prima di adire la Corte.
2. La commissione di conciliazione dovrà pronunciare le raccomandazioni entro cinque mesi a contare dalla data in cui essa fu composta. Qualora le Parti in causa non dovessero accettarle entro due mesi da quando furono pronunciate, ciascuna Parte potrà, su domanda, adire la Corte.

Art. V

Il presente protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che aderiscono a qualsiasi delle convenzioni sul diritto marittimo, adottate dalla conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo, e sarà ratificato conformemente alle disposizioni costituzionali degli Stati firmatari.

Art. VI

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che hanno aderito a qualsiasi delle Convenzioni sul diritto marittimo, le firme e il deposito degli strumenti di ratificazione conformemente all'articolo V.

Art. VII

L'originale del presente protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, fanno parimente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all'articolo V.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Ginevra, il ventinove aprile millenovecentocinquantotto.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 28 novembre 2024⁴

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Australia	14 maggio	1963 F	13 giugno	1963
Belgio	6 gennaio	1972 F	5 febbraio	1972
Bosnia e Erzegovina	12 gennaio	1994 S	6 marzo	1992
Cina	29 aprile	1958 F	11 novembre	1970
Costa Rica	29 aprile	1958 F	17 marzo	1972
Danimarca	26 settembre	1968	26 settembre	1968
Dominicana, Repubblica	29 aprile	1958 F	10 settembre	1964
Finlandia	16 febbraio	1965	18 marzo	1965
Francia	30 ottobre	1958 F	14 luglio	1965
Germania*	26 luglio	1973	25 agosto	1973
Haiti	29 marzo	1960	30 settembre	1962
Madagascar	10 agosto	1962 F	30 settembre	1962
Malawi	17 dicembre	1965 F	17 dicembre	1965
Malaysia	1° maggio	1961 F	30 settembre	1962
Malta	19 maggio	1966	21 settembre	1964
Maurizio	5 ottobre	1970	12 marzo	1968
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Nepal	29 aprile	1958 F	27 gennaio	1963
Nuova Zelanda	29 ottobre	1958 F	17 febbraio	1965
Paesi Bassi	18 febbraio	1966	20 marzo	1966
Curaçao	18 febbraio	1966	20 marzo	1966
Parte caraibica (Bonaire, Sint Eustatius e Saba)	18 febbraio	1966	20 marzo	1966
Sint Maarten	18 febbraio	1966	20 marzo	1966
Portogallo	8 gennaio	1963	7 febbraio	1963
Regno Unito* ^a	9 settembre	1958 F	30 settembre	1962
Salomone, Isole	3 settembre	1981 S	7 luglio	1978
Serbia	12 aprile	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	14 febbraio	1963 F	14 febbraio	1963
Svezia	28 giugno	1966	1° luglio	1966

⁴ RU 1972 2643; 1983 158; 1991 2272; 2006 3341; 2010 1711; 2024 739.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Svizzera	18 maggio	1966	17 giugno	1966
Uganda	15 settembre	1964 F	14 ottobre	1964
Ungheria	8 dicembre	1989 F	8 dicembre	1989

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): <http://treaties.un.org> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- ^a Fino al 30 giu. 1997, il Prot. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. La Conv. non è più applicabile alla RAS Hong Kong. La Repubblica Popolare Cinese non è stato partecipante di questo Prot.